



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore QUAGLIARIELLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 2016**

Nuove disposizioni in materia di istituti bancari, tutela del risparmio e responsabilità degli amministratori

ONOREVOLI SENATORI. – La crisi economica dalla quale il nostro Paese si sta timidamente e faticosamente rialzando ha avuto origine dall'altra parte dell'Atlantico nel 2007 da quella bolla finanziaria che i titoli dei giornali hanno definito la «crisi dei subprime». Da allora la recessione si è allargata a macchia d'olio anche nel continente europeo e, come allora, spesso la condizione di crisi economica reale è stata preannunciata da *crack* finanziari e fallimenti bancari. Davanti ad una congiuntura economica non più espansiva, gli istituti bancari si sono scoperti meno solvibili e meno protetti di quanto si pensasse, anche nel nostro Paese. Il nostro sistema bancario, considerato tradizionalmente uno dei più stabili e sicuri, anche grazie al valore che tradizionalmente — si pensi agli autorevoli moniti del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi — e culturalmente il nostro Paese affida al risparmio, si è scoperto invece vittima di investimenti sbagliati, da un lato, e profonda disinformazione dei correntisti dall'altro. È proprio in questo contesto che la Commissione, lavorando fianco a fianco con il Parlamento europeo, ha con figurato l'ultimo pilastro dell'Unione bancaria europea con l'obiettivo di fronteggiare in modo efficace le crisi bancarie e di proteggere, innanzitutto, i risparmiatori. L'Unione bancaria, così come è progettata, poggia su tre pilastri normativi:

- 1) il meccanismo di vigilanza unico (SSM);
- 2) il meccanismo di risoluzione unico (SRM);
- 3) le connesse disposizioni in materia di finanziamento che comprendono il Fondo di risoluzione unico (SRF), i Sistemi di ga-

ranza dei depositi (SGD) e un meccanismo comune di *backstop* (linea di credito).

I tre pilastri hanno preso forma normativa in due direttive gemelle: la 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (*Bank Recovery and Resolution Directive*), e la 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, (*Deposit Guarantee Scheme Directive*) che insieme attuano la nuova disciplina in materia di crisi bancarie.

Le due direttive sono il risultato finale di un complesso negoziato, che ha coinvolto la Commissione, i governi nazionali e il Parlamento europeo nell'ambito della procedura ordinaria di codecisione. Nella consapevolezza che fosse necessario risolvere una volta per tutte questi problemi, il legislatore europeo ha introdotto, entro il solco tracciato dal G20, un nuovo sistema armonizzato di risoluzione delle crisi bancarie atto a conseguire simultaneamente una pluralità di obiettivi: gestire in modo ordinato e coordinato il dissesto, minimizzare le ripercussioni negative sulla stabilità sistemica, preservare la continuità di servizi e funzioni essenziali (ad esempio i sistemi di pagamento e le infrastrutture di mercato), tutelare i depositi (in particolare, quelli di valore pari o inferiore a 100.000 euro) e i fruitori dei servizi d'investimento, evitare oneri per le finanze pubbliche.

L'ordinamento italiano ha già recepito in tempi brevissimi la parte relativa alle nuove procedure di salvataggio degli istituti bancari in *default*, e si è concesso tempi ben più lunghi per il recepimento della seconda, quella che riguarda la tutela dei risparmiatori. Il nostro Paese ha mancato l'obiettivo che ha ispirato l'Unione europea nella co-

struzione di questa nuova architettura bancaria, oltre a non aver assicurato il rispetto di un diritto garantito dalla Costituzione italiana, che all'articolo 47 sancisce: La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione e alla proprietà diretta coltivatrice e il diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

I fatti di cronaca degli ultimi mesi, con il fallimento di quattro banche italiane, istituti di media grandezza (Banca Etruria, CariFerrara, Banca delle Marche, CariChieti) ritenuti dai cittadini più vicini e percepiti come più affidabili rispetto ai grandi colossi bancari, che hanno purtroppo mostrato il peggiore lato di sé attraverso fenomeni di malagestione e di carenza di trasparenza e correttezza nei confronti dei risparmiatori, dimostrano quanto urgente sia l'attuazione di queste norme.

Per motivi di improcrastinabile protezione dei risparmi dei cittadini, il presente disegno di legge apporta significative e precise correzioni alla normativa nazionale di attuazione della citata direttiva 2014/49/UE, che crea un sistema europeo di protezione dei risparmi per i clienti vittime dei fallimenti degli istituti di credito cui hanno affidato i propri soldi, tra i quali un parallelo sistema di assicurazione privatistico obbligatorio dei risparmi, che possa intervenire in alternativa ovvero quale integrazione del «fondo interbancario europeo» in caso di emergenza e insufficienza delle dotazioni ordinarie, e una armonizzazione della normativa in materia di requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità degli amministratori bancari con la nuova fattispecie di «risoluzione bancaria» inserita con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Il disegno di legge è composto da tre articoli.

L'articolo 1 novella il testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, meglio conosciuto come testo unico bancario (TUB), correggendo il nuovo sistema di garanzia dei depositi (SGD). In particolare, si solleva il comitato di sorveglianza della Banca d'Italia dal ruolo di intermediario per il pagamento dei crediti pre-deducibili; si prevede che, a maggiore garanzia del rimborso dei risparmiatori, in via transitoria, a partire dal 3 luglio 2016 fino al raggiungimento del livello obiettivo, si possa attingere alla dotazione finanziaria del Fondo interbancario di tutela dei depositi, del Fondo di garanzia dei depositanti delle Banche di credito cooperativo, e ove necessario, anche all'assicurazione integrativa prevista all'articolo 96-*quater*.4.

Le modifiche apportate all'articolo 96.2, che disciplina le modalità di costituzione della dotazione finanziaria degli SGD e il passaggio al sistema di contribuzione *ex ante* con versamento di contributi ordinari su base annuale da parte delle banche aderenti, sono volte a precisare che il pagamento degli stessi (da parte degli istituti bancari) può essere differito una sola volta, per un periodo massimo di sei mesi con provvedimento della Banca d'Italia, nel caso in cui ciò metta a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell'istituto stesso. Si prevede inoltre che i contributi differiti siano in ogni caso versati, entro sette giorni, se la Banca d'Italia accerti che le ragioni del differimento siano venute meno.

Si precisa, inoltre, che le risorse dei sistemi di garanzia devono essere investite in attività a basso rischio quali investimenti in liquidità a vista depositata presso istituti centrali o presso la Cassa depositi e prestiti.

Si modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 96-*bis*, nel quale si precisano le attività degli SGD e le modalità di intervento, chiarendo che i medesimi SGD intervengono effettuando rimborsi non solo nei casi di liquidazione coatta amministrativa (LCA), ma anche nei casi di piani di risanamento (risolu-

zione) delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie, con le specifiche modalità indicate dal TUB.

Inoltre, nell'ambito dell'articolo 96-bis.1, che elenca i depositi ammissibili, si specifica che la banca verso la quale si intendono far valere i crediti deve essere in liquidazione coatta amministrativa o sottoposta a procedura di risoluzione. Lo stesso criterio, di inclusione delle due casistiche, viene riportato per l'intero *iter* della procedura di rimborso.

All'articolo 96-bis.2, che disciplina le modalità di rimborso dei depositi, si innalza, da cinque a dieci anni, il termine dopo il quale il credito si considera estinto.

L'articolo 96-bis.3, che si occupa degli obblighi dei sistemi di garanzia, viene modificato disponendo che essi effettuino regolarmente e almeno ogni anno - invece che ogni triennio - prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi istituzionali.

All'articolo 96-ter del TUB, tra i poteri della Banca d'Italia nei riguardi dei sistemi di garanzia dei depositi, si inserisce l'obbligo di relazionare al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, sulla solidità e la solvibilità del sistema bancario, di richiedere a ogni banca aderente il resoconto trimestrale del bilancio e la posizione totale della banca rispetto a strumenti finanziari detenuti in proprio e per conto terzi, nonché la relativa svalutazione «*mark to market*» (plusvalenze/minusvalenze).

L'articolo 96-quater.1, che si occupa di prestiti tra sistemi di garanzia, recependo integralmente quanto previsto all'articolo 12 della direttiva 2014/49/UE, viene modificato

aggiungendovi la necessaria garanzia sui prestiti da parte della BCE.

L'articolo 96-quater.4 introduce un sistema integrativo di garanzia privatistico obbligatorio che affianca il Sistema di garanzia depositi (SGD) come delineato dalla direttiva 2014/49/UE e che richiede ogni sistema di garanzia di dotarsi, entro dodici mesi, di una polizza assicurativa che sia in grado di integrare o supplire al SGD in caso di impossibilità al ricorso dei fondi del SGD o di insufficienza degli stessi. Si prevede una copertura complessiva garantita per un ammontare minimo del 4,5 per cento delle passività detenute da ogni istituto al 31 dicembre dell'anno precedente. Si rimanda a regolamenti di dettaglio della Banca d'Italia per la concreta attuazione della garanzia assicurativa complementare. Tale previsione non trova un corrispettivo nella direttiva.

L'articolo 2 armonizza la normativa vigente in materia di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità degli amministratori bancari, delineata dal regolamento di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, con la nuova procedura di risoluzione bancaria inserita dal decreto legislativo n. 180 del 2015.

L'articolo 3, che modifica il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, in tema di disciplina delle informazioni da fornire ai depositanti, dispone che le informazioni siano messe a disposizione gratuitamente ed in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il depositante sia vincolato da un'offerta, mediante un modulo *standard*, con diritto di recesso entro quattordici giorni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 dell'articolo 91 le parole: «Il pagamento dei crediti prededucibili è effettuato previo parere del comitato di sorveglianza.» sono soppresse;

*b)* al comma 4 dell'articolo 91 le parole: «, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia» sono soppresse;

*c)* all'articolo 96.1, comma 3, lettera *a)*, la parola: «e» è sostituita dalla seguente: «ovvero»;

*d)* all'articolo 96.1, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. A partire dal 3 luglio 2016 fino al raggiungimento del livello obiettivo di cui al comma 2, il sistema di garanzia si intende sostituito rispettivamente dal Fondo interbancario di tutela dei depositi e dal Fondo di garanzia dei depositanti delle banche di credito cooperativo, e, ove necessario, dall'assicurazione integrativa di cui all'articolo 96-*quater*.3-*bis*.»;

*e)* all'articolo 96.2, comma 4, dopo le parole: «per un periodo massimo di sei mesi ed è rinnovabile» sono inserite le seguenti: «una sola volta», e dopo le parole: «I contributi differiti sono in ogni caso versati» sono inserite le seguenti: «entro sette giorni.»;

f) all'articolo 96.2, comma 6, le parole: «in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.» sono sostituite dalle seguenti: «in liquidità a vista depositata presso istituti centrali o presso la Cassa depositi e prestiti.»;

g) all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «banche extracomunitarie» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi di risoluzione, come definita dall'articolo 69-bis, lettera g)»;

h) all'articolo 96-bis.1, comma 1, dopo le parole: «banca in liquidazione coatta amministrativa» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi di risoluzione, come definita dall'articolo 69-bis, lettera g),» e dopo le parole: «secondo quanto previsto dalla Sezione III,» sono inserite le seguenti: «ovvero della procedura di cui alla Sezione 01-1 del presente capo,»;

i) all'articolo 96-bis.1, comma 5, lettera b), le parole: «considerata nel calcolo» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ammontare massimo di cui al comma 3»;

l) all'articolo 96-bis.1, comma 5, lettera c), le parole: «del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «della procedura di risoluzione, di cui all'articolo 69-bis, lettera g),»;

m) all'articolo 96-bis.2, comma 1, le parole: «del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1,» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «della procedura di risoluzione, di cui all'articolo 69-bis, lettera g),»;

n) all'articolo 96-bis.2, comma 4, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni», e le parole: «del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «della procedura di risoluzione, di cui all'articolo 69-bis, lettera g),»;

o) all'articolo 96-bis.3, comma 1, lettera b), le parole: «almeno ogni tre anni»

sono sostituite dalle seguenti: «almeno ogni anno»;

*p)* all'articolo 96-ter, comma 1, lettera *d)*, prima delle parole: «le procedure» è inserita la seguente: «gestisce»;

*q)* all'articolo 96-ter, comma 1, dopo la lettera *g)*, sono aggiunte le seguenti:

«*g-bis)* presenta entro il 31 luglio di ogni anno una relazione dettagliata al Parlamento sulla solidità e la solvibilità del sistema bancario, sulle criticità rilevate, nonché sul risultato delle prove di cui all'articolo 96-bis.3, comma 1, lettera *b)*, nonché sulle attività di cui al comma 2 del presente articolo;

*g-ter)* richiede a ciascuna banca aderente, ad ogni bilancio trimestrale, l'ammontare degli strumenti finanziari derivati detenuti in proprio e per conto terzi, nonché la valutazione delle plusvalenze e delle minusvalenze dai medesimi detenute.»;

*r)* all'articolo 96-quater.1, comma 1, dopo le parole: «Un sistema di garanzia può erogare prestiti» sono inserite le seguenti: «, garantiti dalla Banca centrale europea,»;

*s)* all'articolo 96-quater.3, primo periodo, dopo le parole: «a un diverso sistema di garanzia a cui aderisce,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quello di cui all'articolo 96-quater.4, nonché ai depositanti»;

*t)* dopo l'articolo 96-quater.3, all'interno della Sezione IV, è inserito il seguente:

«Art. 96-quater.3-bis.

*(Interventi finanziati con assicurazione integrativa)*

1. Fermo restando quanto previsto dal presente titolo e per le stesse finalità ivi indicate, il sistema di garanzia deve dotarsi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità stabilite con apposito regolamento della Banca d'Italia, di una assicurazione integrativa in grado di garantire il rimborso di cui



all'articolo 96-bis.1, comma 3, e che possa essere utilizzato in caso di impossibilità al ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1.

2. L'assicurazione integrativa di cui al comma 1 è complementare al sistema di garanzia di cui al presente titolo e non è ad esso sostitutiva o alternativa. La dotazione finanziaria complessiva garantita dalla citata assicurazione, integrata con la dotazione finanziaria di cui all'articolo 96.1, deve garantire risorse per un ammontare minimo del 4,5 per cento dell'importo dei depositi protetti dalla banche aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di stipulazione dell'assicurazione medesima.

3. Con apposito regolamento della Banca d'Italia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obblighi di pubblicità e di trasparenza riguardo la selezione, da effettuarsi con procedura ad evidenza pubblica, degli operatori assicurativi, nonché riguardo le condizioni contrattuali concordate. La Banca d'Italia monitora affinché i depositanti siano correttamente informati delle condizioni della tutela dei propri depositi».

2. All'articolo 35, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e di coordinamento, è garantito nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente».



## Art. 2.

*(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161)*

1. All'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, dopo le parole: «a liquidazione coatta amministrativa» sono aggiunte le seguenti: «, alle procedure di risoluzione di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180».

## Art. 3.

*(Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30)*

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e consente al depositante di recedere da contratto entro quattordici giorni dalla data di consegna del modulo medesimo».

b) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In via transitoria, al fine di garantire i rimborsi, fino al raggiungimento del livello-obiettivo a regime previsto dall'articolo 96.1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i sistemi di garanzia di cui al primo periodo del presente comma possono imputare, previa autorizzazione della Banca d'Italia, alla dotazione finanziaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 96-*quater*.4 del medesimo decreto legislativo».





